

difficoltà di accettare quest'aggiunta, la Commissione potrebbe allora formularla nel miglior modo che crederà.

PRESIDENTE. Non potrei più mettere ai voti quest'aggiunta, perchè l'articolo è già votato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non entrerò nella questione se quest'aggiunta possa farsi, malgrado la votazione della prima parte dell'articolo 9, poichè io la credo inutile; quand'anche fosse già votato tutto l'articolo, io ritengo che si potrebbe ancora proporre e votare un'aggiunta.

Ma entro in questa discussione per oppormi all'aggiunta che, a mio giudizio, è inaccettabile, e m'oppongo anzitutto perchè non potrei mai accettare l'applicazione della medesima anche agli Stati continentali, quantunque le considerazioni da cui partì l'onorevole deputato Decastro siano soltanto relative alla Sardegna. Mi oppongo inoltre all'accettazione di quest'aggiunta relativamente alla Sardegna, perchè non credo sia il caso di confondere insieme i furti di campagna coi furti di bestiame. Quanto ai furti di bestiame già ampiamente e severamente provvede il Codice penale, gravi essendo le pene comminate a questo genere di furti. Io non trovo necessità alcuna di un provvedimento speciale rispetto ai medesimi. Le ragioni per cui rendonsi necessarie alcune disposizioni eccezionali relativamente ai furti di campagna ed ai pascoli abusivi sono queste: primieramente, le pene inflitte dal Codice penale non paiono sufficienti; secondariamente avvi grande difficoltà ad impedire che questi furti si commettano. Facili troppo essendo i furti di questo genere, è forza ricorrere a provvedimenti speciali onde impedirli.

Ma riguardo ai bestiami, se parliam degli Stati continentali (lasciando per un istante in disparte la Sardegna), la facilità di tali furti veramente non esiste, perchè riesce molto agevole al proprietario del bestiame il custodirlo, e quindi sarebbe affatto inutile ogni eccezionale provvedimento.

Quanto poi alla Sardegna io piglio di buon grado quest'occasione per dichiarare che per essa non credo questa legge sufficiente. Altre disposizioni speciali, a mio credere, ci vorranno, meglio accomodate ai bisogni di quel paese. A questo fine il Governo aveva già dato l'incarico ad una Commissione di recarsi sul luogo per indagare quali sieno i veri bisogni, e suggerire gli acconci provvedimenti.

La Commissione ha già recato a fine il suo lavoro; ed io assicuro la Camera che, prima ancora che si chiuda questa Sessione, presenterò un progetto di legge speciale per la Sardegna, diretto al medesimo scopo a cui mira questo progetto.

Quando si discuterà quella legge, se la Camera stimerà che, rispetto al bestiame, sia opportuna qualche singolare disposizione, e che occorra di aggravare le pene, e si stabilisca una procedura particolare per così fatto genere di reati, la Camera potrà all'uopo avvisare a tutte quelle prescrizioni che crederà convenienti; ma per ora io penso che non sia il caso di ammettere la proposta del deputato Decastro nè pel continente nè per la Sardegna.

DECASTRO. Sento con piacere che l'onorevole signor ministro dell'interno, per quanto riguarda la tutela della proprietà rurale nell'isola e per la custodia del bestiame intenda presentare una legge speciale; ben inteso però che non siano specialità ed eccezioni di tale natura che ridondino in danno della stessa Sardegna, come non ho motivo a temerlo da lui.

Non insisto quindi maggiormente sull'emendamento da me proposto, riservandomi a parlare su tale oggetto quando quella legge ci sarà presentata.

Mi permetta intanto il signor ministro che io faccia alcune osservazioni ai riflessi da lui presentati.

Egli dice che pei furti di bestiame provvede abbastanza il Codice penale.

Ma il Codice penale, anche prima della presente legge, aveva prescrizioni per gli oziosi, pei vagabondi e pei furti di campagna; ciò però non tolse che si facesse una legge eccezionale, allargando in alcune parti le disposizioni di esso Codice, onde provvedere a speciali circostanze. Questa ragione dunque non deve punto valere, perchè non si faccia una disposizione eccezionale anche pei furti di bestiame, che almeno in Sardegna hanno molta analogia coi furti di campagna.

Osserverò inoltre che lo spirito di questa legge non è tanto quello di punire i furti specifici che saranno per commettersi, quanto quello di prevenirli, di dare all'autorità giudiziaria dei mezzi onde rintracciare e scoprire gli autori del reato, ed in ultimo di punire il detentore di cose di cui egli non sappia giustificare la provenienza: è l'ingiusta detenzione adunque di tali oggetti di cui non si possa giustificare la provenienza che s'intende punire.

Ora io domando: se uno che non è possessore di bestiame, e che per altro è sospetto in furti di tal genere, venga sorpreso su per la strada o per la campagna con del bestiame, con della carne, o con dei cuoi e delle pelli, perchè questi dovrà andare esente da ogni pena, mentre non sono immuni da pena quelli che vengono sorpresi con biade, con legna ed altre cose simili? Domando io: perchè la sospetta detenzione sarà punita in un caso e non nell'altro? Mi pare che la ragione della legge sia sempre la stessa.

Le osservazioni del signor ministro, lo ripeto, starebbero a capello, ove si trattasse di punire il furto specifico.

Ma qui non si tratta d'altro che d'un mezzo di prevenirlo punendo la detenzione di quelle cose, di cui il detentore, sospetto per altro di furti di tal genere, non possa giustificare la provenienza.

Io credo, o signori, che voi farete una buona legge; ma, affinché le vostre leggi abbiano una pratica applicazione, e raggiungano lo scopo che si propongono, è però d'uopo che abbiate riguardo alle diverse condizioni, alle speciali circostanze delle provincie pel cui bene le fate. Del resto io non insisto più oltre su di ciò, bastandomi le dichiarazioni fatte dal signor ministro e prendendone atto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo. Lo leggo:

« Queste denunce dovranno contenere gl'indizi e le circostanze sui quali il sospetto è fondato, senza che il giudice possa rifiutarle, se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, produrranno l'effetto di cui nell'articolo 3 della presente legge.

« Il giudice, se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi, decreterà immediatamente il mandato di comparizione contro l'individuo denunciato. Procederà quindi nella conformità prescritta dal suddetto articolo 3 e dagli articoli 2 e 4; e coll'ordinanza di cui in questi ultimi due articoli lo assolverà se ne sarà il caso, diversamente lo ammonirà che, sorgendo nuovi sospetti contro di lui, gli saranno applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali gli darà lettura, o ricorderà il tenore.

« Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo, è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi apparenti per mantenerlo, l'ammonizione, quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che, se nel termine che con la stessa ordinanza il giudice gli pre-